

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 7 OPEN

Stagione sportiva 2018/2019

Fase Provinciale "Memorial F. Zarrelli"

REGOLAMENTO GENERALE

~ ~ ~ ~ ~

Criteria per la PARTECIPAZIONE

art. 1

Possono partecipare tutte le Società in possesso di regolare affiliazione al Centro Sportivo Italiano per l'anno sportivo 2018/2019.

art. 2

È ammessa la partecipazione di Atleti che abbiano compiuto il 32°anno di età. Ogni squadra potrà schierare due calciatori di età inferiore ai 32 anni, ma che abbiano compiuto, rispettivamente, uno il 30° anno e l'altro il 31°anno. Le squadre potranno schierare un solo calciatore under 30 che abbia compiuto i 18 anni solo ed esclusivamente come portiere. Il portiere under 30 in nessun caso può segnare validamente una rete.

art. 3

Ogni Società dovrà avere a sua disposizione un minimo di 12 atleti e 2 Dirigenti, tutti tesserati ed indicati in apposito elenco stilato e consegnato all'atto dell'iscrizione, unitamente ad una fototessera e a copia del documento di riconoscimento di ciascun soggetto (Atleta e Dirigente).

Detto elenco potrà essere integrato in numero illimitato quanto ai tesserati-giocatori.

Il termine massimo per poter effettuare integrazioni agli elenchi è fissato inderogabilmente dalla Direzione Tecnica al 21/10/2018.

Successivamente, ulteriore integrazione potrà essere effettuata dal 17/12/2017 al 10/01/2019.

art. 4

Ciascuna Società ha la possibilità di partecipare con due o più squadre, a patto di distinguere ogni squadra all'atto dell'iscrizione in ragione del 'nome' e degli atleti che la compongono. Non sono ammessi scambi di atleti tra le squadre (anche appartenenti alla medesima Società) a campionato in corso.

art. 5

Non è consentita la partecipazione di soggetti tesserati FIGC, con esclusione della qualifica di allenatore.

Si intendono "tesserati" tutti coloro che sono iscritti nei tabulati di Società affiliate FIGC operanti nei settori del Calcio e del Calcio a 5.

art. 6

Non è consentita la partecipazione di Atleti e Dirigenti che siano stati destinatari di provvedimenti di squalifica e/o inibizione ad iniziativa del CSI, della FIGC o di altri Enti di promozione sportiva (ASI, Acli, UISP, OPES ecc.).

Le squalifiche emanate dalla FIGC - e dagli altri Enti di promozione - hanno piena efficacia, ai fini del presente articolo, solo a seguito di idonea trasmissione agli organi centrali del CSI.

Norme di natura amministrativa

art.7

Possono partecipare al Campionato Nazionale di Calcio a 7 Categoria OPEN – XIV Edizione "Memorial F. Zarrelli" le Società in regola con l'affiliazione per l'a.s. 2018/2019 che ne facciano richiesta entro il termine indicato nella Programmazione dell'Attività Sportiva del Comitato di Benevento s.s. 2018/2019. È prevista una quota di iscrizione al Campionato di €.30,00.

La tassa gara è fissata in €.45,00; la tassa reclamo in €.20,00.

art.8

Possono partecipare solo Atleti e Dirigenti titolari di tessera del CSI. Il tesseramento va richiesto all'Ufficio Provinciale (UPT) CSI almeno 48 ore prima dello svolgimento della gara mediante compilazione del Mod. 2T.

art.9

Prima dell'inizio di ciascuna gara le Società dovranno aver eseguito il versamento della tassa gara tramite bonifico bancario all'Iban IT93G 0200815010000102749854 intestato a Centro Sportivo Italiano Comitato di Benevento, ovvero tramite versamento diretto presso la sede del Comitato di Benevento.

È ammesso il versamento "tardivo" entro e non oltre la gara successiva, pena la non partecipazione alla gara e la perdita a tavolino con il risultato tecnico di 4-0, oltre un'ammenda pari al doppio della tassa gara.

Regime di Responsabilità

art.10

Le Società sono responsabili delle azioni a qualsiasi titolo compiute da:

- persone indebitamente entrate nel campo di gioco ivi compreso gli spogliatoi e le parti antistanti;
- atleti e dirigenti sottoposti a regime di squalifica.

art.11

I Presidenti delle Società hanno l'obbligo di produrre idonea liberatoria riguardante la tutela Sanitaria con la quale si impegnano a conservare, per una durata non inferiore a 5 anni tutti i certificati medici degli atleti partecipanti.

art.12

Il Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni od infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti, terzi o cose salvo quanto previsto dalla parte Assicurativa della tessera CSI.

Regime di Pubblicità

art.13

Il Comunicato Ufficiale comprensivo dell'omologa dei risultati, nonché della Sezione "provvedimenti disciplinari" ed ogni altra comunicazione sarà pubblicato sul sito <http://benevento.csi-net.it> ed inviato via email a tutte le Società partecipanti, agli indirizzi elettronici che queste avranno indicato all'atto dell'iscrizione.

Riconoscimento ed altri obblighi "di campo"

art.14

Atleti, Dirigenti ed in generale tutti i soggetti ammessi all'accesso al campo di gioco (Dirigenti, Atleti, Medico sociale e massaggiatore), ai fini del riconoscimento, devono consegnare, obbligatoriamente al Direttore di gara regolare Tessera CSI munita di foto e vidimata dall'Ente o, in alternativa, uno dei seguenti documenti personali di riconoscimento:

- Carta d'Identità;
- Passaporto;
- Patente di Guida.

La mancata presentazione di un documento valido ai fini del riconoscimento (Tessera CSI, Carta d'Identità in corso di validità, passaporto o patente di guida validi) comporta l'esclusione dalla gara e l'esclusione dal campo di gioco.

art.15

Ogni Società ha l'obbligo di consegnare all'Arbitro l'elenco dei calciatori in duplice copia (*distinta*) - regolarmente compilata e priva di cancellature - almeno 20 minuti prima dell'orario fissato per l'incontro e comunque non oltre il termine di attesa di 15 minuti.

Ogni Società, inoltre, ha l'obbligo di consegnare all'Arbitro, prima dell'inizio della gara, palloni regolamentari n°5 da utilizzare durante l'incontro in un numero non inferiore a 2.

art.16

Sono ammessi in campo massimo 12 calciatori accompagnati da 2 Dirigenti. Ogni Società potrà avvalersi della collaborazione di un Medico sociale e di un massaggiatore purché questi, al momento dell'iscrizione, abbiano provveduto al riempimento della scheda personale (con specifica indicazione del relativo numero di iscrizione all'Albo).

Elementi Tecnici e Logistici

art.17

L'impianto di gioco è messo a disposizione dal CSI Comitato di Benevento ed è designato nel Centro Sportivo Romano, in Contrada Triemolo (Benevento).

art.18

La formula di svolgimento prevede un girone unico all'italiana con gare di andata e ritorno.

Le modalità di svolgimento della fase Play OFF saranno determinate e rese note dal Comitato successivamente alla chiusura delle iscrizioni in base al numero di Società aderenti.

Nelle gare di Play OFF, in caso di parità, si disputeranno due tempi supplementari di 8 minuti ciascuno ed eventuali calci di rigore (in numero di 5).

art.19

La prima classificata del Campionato e la vincente della fase Play OFF si incontrano in gara unica per l'assegnazione della SuperCoppa F. Zarrelli.

art.20

Il calendario delle gare, redatto dalla Commissione Calcio, visti i tempi di svolgimento del Torneo, non potrà subire variazioni.

In casi di comprovati gravi motivi, e solo con l'accordo dell'altra Società interessata dall'incontro, è ammessa richiesta di rinvio o spostamento delle gare.

La richiesta deve pervenire entro il termine massimo di 48 ore prima

dell'incontro a mezzo mail al seguente indirizzo di posta attivitasportivacsibn@gmail.com.

Sull'accoglimento della richiesta si esprime il Coordinamento Tecnico Attività Sportiva con determina inappellabile.

Non saranno, in ogni caso, esaminate richieste riguardanti gare relative all'ultima giornata di ritorno dei gironi di qualificazione e della fase finale.

art.21

Al di fuori delle ipotesi di richieste di rinvio accordate dal Comitato, la squadra che manca di partecipare ad un incontro, sarà considerata "rinunciataria" e, conseguentemente, punita con:

- a. la perdita della gara con il risultato tecnico di 4 – 0;
- b. con uno o più punti di penalizzazione;
- c. con un'ammenda, che sarà pari, rispettivamente, ad € 50,00 in caso di prima assenza, e ad € 70,00 in caso di seconda assenza.

Nel caso di *terza* assenza-rinuncia la squadra è esclusa d'ufficio dal Campionato. La squadra "rinunciataria" in relazione ad una gara deve provvedere, prima della disputa dell'incontro successivo, al versamento dell'ammenda ricevuta per la rinuncia, pena la non disputa dell'incontro e la perdita della gara a tavolino con il risultato tecnico di 4-0.

art.22

La squadra che non porta a termine la 9^a edizione del Campionato nazionale di Calcio a 7 "Memorial F. Zarrelli", per propria decisione o per determinazione di uno degli Organi di Giustizia sportiva, rimarrà esclusa dalla premiazione finale.

art.23

La gara è suddivisa in due tempi, ciascuno di 25 minuti (come da Regolamento nazionale CSI *Sport in Regola*). Il riposo è fissato in una durata massima di 5 minuti. Saranno recuperati a discrezione degli Ufficiali di gara solo le pause superiori a 1' minuto e le interruzioni per infortuni.

art.24

Le sostituzioni vengono effettuate solo a gioco fermo e previa autorizzazione dell'Arbitro. Per gioco "fermo", solo ai fini del Campionato di livello provinciale (Memorial F. Zarrelli), deve intendersi: rimessa dal fondo, rete e/o infortunio di gioco.

I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti. Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea (cartellino blu) può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa.

art.25

Un calciatore nel corso di una gara potrà subire i seguenti provvedimenti disciplinari:

- *cartellino giallo = ammonizione;*
- *cartellino rosso = espulsione definitiva;*
- *cartellino blu = espulsione temporanea.*

Il giocatore espulso dal terreno di gioco mediante esibizione del cartellino rosso è dà ritenersi automaticamente squalificato per una giornata effettiva di gara anche in assenza del Comunicato Ufficiale.

1. L'espulsione temporanea:

a) viene notificata da parte del Direttore di gara mediante il cartellino blu;
b) è comminata in relazione alla gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro.

2. Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto di in cui avviene l'infrazione.

3. Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna il calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito (cartellino giallo), salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente.

4. Ha durata di 5 minuti.

5. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.

6. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.

Il cartellino blu agli effetti dell'intero torneo si configura come doppia ammonizione.

Il computo del tempo per la decorrenza dell'espulsione temporanea, pari a 5' minuti, si ritiene concluso al fischio di chiusura del tempo.

art.26

Il calciatore che nel corso del torneo raggiunge il numero di 4 ammonizioni è squalificato per una giornata effettiva di gara. Dopo la prima squalifica, le successive sanzioni di squalifica ricorreranno a seguito di un numero decrescente di ammonizioni: tre, due ed infine ad ogni ammonizione.

Il provvedimento di squalifica per somma di ammonizioni decorre dalla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

art.27

La sanzione della "diffida" attribuita ad un calciatore implica che alla prima ammonizione, lo stesso, subirà la squalifica per una giornata effettiva di gara. La diffida ha decorrenza dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

art.28

Le ammonizioni ricevute durante il torneo non vengono sanate da una squalifica per espulsione.

Nella seconda fase (Play OFF, semifinale e finale) le ammonizioni a carico degli atleti che avranno superato la fase eliminatoria saranno cancellate.

Nella seconda fase il computo delle ammonizioni ai fini della squalifica viene fissato in numero di 2 ammonizioni ed il cartellino blu equivale alla squalifica.

art.29

A tutti i provvedimenti disciplinari sono applicabili ulteriori gravami da parte dell'Organo di Giustizia sportiva.

Criteria per la compilazione delle Classifiche

art.30

Per ogni incontro si attribuirà il seguente punteggio:

- 3 (tre) punti in caso di vittoria;
- 1 (uno) punto in caso di pareggio;
- 0 (zero) punti in caso di sconfitta.

art.31

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

- a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
- b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
- c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
- d) differenza reti nella classifica avulsa;
- e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
- f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fairplay");
- g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
- h) differenza reti nell'intera manifestazione;
- i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
- j) sorteggio.

3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

art.32

Ai fini della compilazione della "Classifica Fair Play", sono previste le seguenti penalizzazioni:

<i>ammonizione</i>	<i>0.25 punti</i>
<i>espulsione temporanea cartellino BLU</i>	<i>0.50 punti</i>
<i>espulsione</i>	<i>0.75 punti</i>

espulsione dirigente

1.00 punti

Codice di Giustizia Sportiva

art.33

Sono legittimate a proporre *reclami*, in prima istanza (Giudice Unico) a firma del Presidente, tutte le Società partecipanti al Campionato che vi abbiano interesse.

art.34

1. I reclami devono essere preannunciati alla Segreteria del CSI a mezzo mail all'indirizzo *csi_benevento@alice.it* entro le 24 ore successive alla disputa della gara.

Le motivazioni e la documentazione probatoria devono pervenire entro il 7° giorno successivo alla disputa della gara, rispettivamente:

- alla Segreteria CSI all'indirizzo mail *csi_benevento@alice.it*;
- alla *controparte* all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto dell'iscrizione.

2. Unitamente alla documentazione probatoria, e comunque entro il medesimo termine ultimo (7 giorni dalla disputa della gara), dovrà inoltrarsi alla Segreteria anche copia della ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa reclamo di cui all'art.7 del presente Regolamento. Nel caso di accettazione anche parziale del reclamo la tassa sarà restituita alla Società proponente.

3. Entro 3 giorni dal ricevimento della copia del reclamo *controparte* ha diritto di presentare al Comitato proprie contro deduzioni inoltrandone copia alla Segreteria (all'indirizzo di posta *csi_benevento@alice.it*).

4. I calciatori, i dirigenti ed i tesserati in genere potranno chiedere di essere ascoltati dagli Organi Giudicanti (Giudice Unico e Commissione Provinciale Giudicante) in merito a questioni disciplinari facendone richiesta ai predetti che stabiliranno il giorno dell'audizione dandone notizia nel Comunicato Ufficiale.

art.35

I termini fissati dalla presente regolamentazione sono perentori.

Nel calcolo dei termini, non si computa il giorno in cui è iniziata la decorrenza, mentre si computa il giorno finale. In caso di scadenza dei termini in giorno festivo essi sono si ritengono prorogati al giorno successivo non festivo.

art.36

Al fine di favorire il rapido svolgimento delle fasi successive al girone (quarti di finale, semifinali e finali) si stabilisce che, eventuali reclami, debitamente documentati e con rispetto delle norme del Regolamento Organico, dovranno pervenire, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 35, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno successivo alla disputa della gara, anche se questo cade in giorno festivo.

art.37

I reclami relativi alla posizione irregolare di calciatori potranno essere instaurati d'ufficio o ad istanza di parte senza alcun termine ultimo, sino a conclusione dell'intero Campionato.

art.38

I reclami privi di motivazioni e/o generici saranno dichiarati inammissibili dall'Organo giudicante. Le inosservanze, anche di uno solo dei punti indicati nella presente sezione regolamentare (Codice di Giustizia Sportiva) sono ritenute causa di nullità e di conseguente rigetto del reclamo.

art.39

Avverso le decisioni del Giudice Unico è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale Giudicante.

Sono soggetti legittimati alla proposizione del riesame i rappresentanti legali delle società destinatarie del provvedimento dedotto in riesame.

Il ricorso deve essere inoltrato entro il terzo giorno dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale delle deliberazioni all'indirizzo elettronico csi_benevento@alice.it.

Sono ricorribili dinanzi alla Commissione Provinciale Giudicante:

- provvedimenti di squalifica superiori a 3 giornate;
- provvedimenti di condanna a sanzioni pecuniarie superiori ad € 5.00.

Il giudizio della Commissione Provinciale Giudicante è sempre inappellabile.

art.40

Le Società, i Dirigenti, gli Atleti ed i Tesserati in genere che intendono chiedere il *riesame* degli atti inerenti squalifiche superiori a 3 giornate e/o 15 gg di inibizione relative alla precedente edizione del Memorial F. Zarrelli, possono proporre istanza motivata e documentata alla Commissione Provinciale Giudicante mediante comunicazione mail all'indirizzo csi_benevento@alice.it entro il termine ultimo del 31 ottobre 2018.

art.41

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vige lo Statuto del CSI, il Regolamento Organico del CSI, le Norme Organizzative CSI, il Regolamento nazionale "Sport in Regola" (CSI), il Codice di Giustizia Sportiva (CSI), nonché il Regolamento Tecnico del Giuoco del calcio, e le Carte Federali della FIGC settore ricreativo o amatoriale.

Benevento, 18 agosto 2018

Area tecnica CSI Benevento